

COMUNICATO UFFICIALE N. 13

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B2 FEMMINILE DEL 22-23/01/2005

A) A CARICO TESSERATI

SQUALIFICATI

LORENZI GIOVANNA (LOSA LEGN. AMBIVERE BG) squalifica per una giornata per somma di penalità. (5 penalità)

DIFFIDATI

TUMMINO ANTONINO (LA PIETRA GM RG) per comportamento non collaborativo nella funzione di dirigente addetto agli arbitri.

GOROSTIAGUE SUSANA NOEMI (LA PIETRA GM RG)

AMMONITI

GRAZIANI CARLA (US ARDOR BUSTESE)

B) A CARICO SODALIZI

KERMES SPEZZANO – Multa di € 50,00 per mancanza del servizio asciugatura e del manometro (parz.recidiva) nonché ulteriore multa di € 52,00 per aver i propri sostenitori reiteratamente offeso la coppia arbitrale.

SISTEMATICA NARNI – Multa di € 139,00 per aver i propri sostenitori reiteratamente offeso e minacciato la coppia arbitrale.

BIANCOFORNO PI – Richiamo per mancanza del servizio asciugatura.

VOLLEY ALPIGNANO – Richiamo per mancanza del servizio asciugatura.

LA PIETRA RG – Multa di € 421,00 per aver i propri sostenitori reiteratamente offeso e minacciato gli arbitri, nonché ingiuriato alcune atlete ospiti; sanzione ulteriormente aggravata, per aver alcuni esagitati assunto un comportamento minaccioso nei confronti del 1°arbitro tanto da costringere quest'ultimo a sospendere l'incontro per alcuni minuti.

C) RECLAMI - GARA DEL 22-1-05 TAORMINA CELTIC V. ME – PALL. CROTONE

Il G.U.F. esaminati gli atti ufficiali di gara, visto il reclamo ritualmente proposto dalla società Pallavolo Crotone; rilevato che le argomentazioni dedotte circa la posizione tesserativa delle atlete Bitonti Nina, Neves Garcia Daniela e Koullou Nadia risultano infondate avendo l'ufficio preposto attestato che le stesse sono regolarmente tesserate; che quindi il reclamo deve essere respinto essendo venuti meno i motivi di gravame; per questi motivi,

DELIBERA

di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo e di incamerare la relativa tassa reclamo.

Affisso in Roma il 27 gennaio 2005

IL GIUDICE UNICO FEDERALE

F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI

F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo